



COMUNE DI SINDIA

PROVINCIA DI NUORO
Tel. 0785/41016/41778 - Fax 0785/41298

Ordinanza n° 14 del 29/05/2019
Prot. n° 2618

Oggetto: Misure per la tutela della salute e della sicurezza pubblica, finalizzate a prevenire il rischio degli incendi e della diffusione degli artropodi (zecche)

IL SINDACO

Considerato :

- che la abbondante presenza di vegetazione nelle aree incolte all'interno del centro abitato, nei terreni incolti o boscati costituisce un costante pericolo, nonché grave pregiudizio alla salute ed all'igiene pubblica a causa del proliferare di Artropodi (zecche) che aumenta con l'approssimarsi della stagione estiva e crea allarme per la trasmissione di malattie infettive all'uomo (rickettiosi);
- che con l'avvicinarsi della stagione estiva aumenta anche il rischio di incendi e che i terreni incolti con presenza di rovi e erbacce contribuiscono a favorire il verificarsi della situazione di pericolo;
- che lo stato di abbandono delle aree incolte crea pregiudizio al decoro urbano;
- che gli sfalci nelle aree urbane costituiscono un rifiuto assimilabile ai rifiuti urbani CODICE CER 200201 (rifiuti biodegradabili), con la conseguente necessità di conferimento al gestore del servizio di raccolta dei RR.SS.UU.;
- non si riscontrano norme regolamentari emanate da questa amministrazione che impongano lo sfalcio dei terreni né finalizzato al decoro dell'abitato né finalizzato alla tutela da incendi o dal proliferare di insetti;

Richiamate:

- le “Prescrizioni Regionali antincendio 2017-2019. Aggiornamento 2019”, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/2 del 3.5.2019, che dettano le prescrizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente, determinanti l'innescio di incendio boschivo, ai sensi dell'art. 3 comma 3, della Legge 353/2000 e della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 e che individuano dal 1° giugno al 31 ottobre, il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”;
- le comunicazioni dell'A.T.S. Sardegna ASSL di Nuoro, che hanno sollecitato nei vari anni l'attuazione del programma di prevenzione e lotta agli insetti nocivi e parassiti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

ORDINA

Entro il 1° giugno e per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui alle Prescrizioni Regionali antincendio richiamate in premessa (1° Giugno – 31 Ottobre):

- **A tutti i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche**, confinanti con le strade pubbliche comunali, vicinali e con la ferrovia, di ripulire l'area limitrofa alle stesse e le recinzioni, comunque costruite, da rovi, sterpaglie, creando una fascia parafuoco, priva di qualsiasi materiale infiammabile, avente larghezza non inferiore a 5 metri;
- **Agli Enti proprietari o gestori di strade, pertinenze stradali e ferrovie** di provvedere al taglio di erbacce, fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri;

- **I rifornitori o depositi di combustibili o di altri materiali infiammabili**, posti al di fuori del centro abitato, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. I predetti proprietari e gestori entro il 1° giugno hanno l’obbligo di realizzare, intorno ai depositi e rifornitori, fasce d’isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell’altezza della catasta di materiale stoccato;
- **I proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori di complessi, insediamenti turistico-ricettivi, agriturismi e ristoranti**, confinanti con aree boscate, cespugliate o arborate, con terreni coltivati o incolti e pascoli, sono tenuti per quanto di rispettiva competenza a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio contenute nel Titolo V “Norme di sicurezza antincendi per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili” di cui alle vigenti Prescrizioni regionali antincendio;
- **A tutti i cittadini:**
 - di provvedere alla pulizia di giardini, orti e cortili di loro proprietà esistenti all’interno dell’abitato, nonché delle aree prospicienti le pubbliche vie ubicate di fronte alle proprie abitazioni;
 - di provvedere allo smaltimento delle acque stagnanti e alla rimozione di ogni tipo di rifiuto, fieno e sterpaglie, che costituiscono un habitat ottimale per lo sviluppo sia degli insetti che degli acari e dei ratti;
 - di conferire i rifiuti al gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani;

Nel periodo in cui vige lo stato di grave pericolosità per gli incendi (1° Giugno – 31 Ottobre) è vietato l’abbruciamento dei rifiuti derivanti dallo sfalcio e dal taglio dei rovi e sterpaglie. I rifiuti ottenuti dalla pulizia dei terreni dovranno essere immediatamente rimossi e avviati al recupero o allo smaltimento a cura dei soggetti proprietari e/o conduttori, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale sui rifiuti;

Entro il perimetro urbano e nel suburbio è vietato il pascolo, ed è vietata l’introduzione di mandrie e greggi, anche per soli fini di transito urbano, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, ottenibile previo apposito nulla-osta del competente Ufficio Veterinario dell’A.S.L. n° 3 – Distretto Sanitario di Macomer;

I proprietari e conduttori di terreni possono, sotto la propria responsabilità penale e civile, procedere all’abbruciamento di stoppie, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi cespugliati o alberati, nonché di incolti, anche nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per territorio;

Le prescrizioni e i divieti disposti con la presente ordinanza, dovranno essere rispettati per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo, di cui all’articolo 3 delle “Prescrizioni Regionali antincendio 2017-2019. Aggiornamento 2019”, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/2 del 3.5.2019 prima citata, a cui si rinvia.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni della presente ordinanza, il Comune potrà provvedere d’ufficio all’esecuzione dei lavori con addebito delle spese a carico degli interessati inadempienti.

I trasgressori delle prescrizioni antincendio saranno perseguiti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un **minimo di euro 100.00 ad un massimo edittale di euro 500.00** - sanzione in misura ridotta pari a un terzo del massimo edittale (misura più favorevole al reo) **€ 166.70**.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente provvedimento si rinvia alle prescrizioni regionali antincendio 2017-2019. Aggiornamento 2019”, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/2 del 3.5.2019, consultabili nel sito www.regione.sardegna.it.

Si demanda al personale della Polizia Locale, al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale ed ai Vigili Sanitari dell’A.S.L. n° 3, unitamente agli altri Agenti della Forza Pubblica, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto delle norme contenute nella presente Ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio, nelle forme di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
Arch. D. Luigi Daga